

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

RUOLO GENERALE N. 40944/10

Ufficio del Giudice di Pace di Milano, Sez. 69

REPERTORIO N. 0/10

Il Giudice di Pace di Milano, Dr. Roberto Prino

PUBBLICATA IL 12/11/2010

ha pronunciato la seguente

Sentenza



nella causa iscritta al n. 40944/10 R.G. promossa

con atto di citazione notificato il 21.4.2010 a mezzo

Ufficiale Giudiziario e il 24.4.2010 a mezzo Servizio

Postale

La

~~_____ (_____)~~

in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore ~~_____~~

~~_____ di Milano~~

~~_____ P. R. L. _____~~ rappresentata e difesa

dall'Avv. Alessandro Manzoni, presso lo studio del giudice in

Milano Via Cantatore n. 6 e elettivamente domiciliata

come da presenza alle l.r. del 19.6.2009 n. 322979 di

avv. Nobilio E. Chitto

attrice

contro


~~_____~~ in persona del suo legale rep-

presentante pro tempore, con sede in località Caroni

di Cerigo - Podernano alla Via Ugo Foscolo n. 33/35

convenuta continuata

M 29/10/10



Zurich Assicurazioni SpA, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano alla
Via B. Crespi n. 23

convenuta e condannata

e

U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna
alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore
ad negotia Dott. Giovanni Gigliotti, in forza di procura sp-
ciale del 8-9-2009 n. 64642 di sp. Notaio Sandro Sena
di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
Migliorisi, nel cui studio in Milano - Piazza Cortello n. 2
è elettronicamente denunciato come da delega a men-
zione dell'atto di intervento volontario

per intervento volontario

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni delle parti: come precisate nei rispet-
tivi atti introduttivi al giudizio e nelle conclusioni
indicate all'udienza del 27-9-2010.

Svolgimento del Processo

Con atto di citazione come sopra notificato l'at-

tore conveniva in giudizio ~~_____~~
quale proprietaria del trattore stradale Scania n. 85 142 KH
e Zurich Assicurazioni SpA, quale impresa di assicura-

zione obbligatoria ex lege, per sentire dichiarare responsabili

le convenute e condannare le stesse al risarcimento dei danni

2 dopo proprio favore, al pagamento in solido della somma di
€ 525,00 al netto di IVA e ad € 150,00 - fu l'esborso

4714
SOSTENUTO per il servizio di mezzo sostitutivo, quale forma
Economico, oltre interessi e rivalutazione monetaria del
fatto al saldo, con vittoria di spese di lite e onorari di lite
2010 Sosteneva l'attrice che il giorno 10.11.2009 alle ore 17:00

2 circa la propria autovettura ~~BMW Serie 5~~

2- ~~BMW Serie 5~~ si trovava regolarmente parcheggiato nel
comune di Polcevera all'altezza del civico n. 35 di
Via U. Foscolo quando veniva urtata nella parte pos-
2 teriore destra e parafrangente del veicolo Scania

~~BMW Serie 5~~ al momento munito di targa in prova n. XP9355
de predece in etromerica.

Seppur regolarmente citate, non comparivano né si
costituivano in giudizio le convenute ~~U.G.F. Assicurazioni SpA~~


2 Srl e Zurich Assicurazioni SpA, de pertanto veni-
vano di diritto costituite.

Con atto di intervento volontario si costituiva in
giudizio e conveniva la U.G.F. Assicurazioni SpA de
sosteneva di aver legittimata parzialmente a tale
intervento a seguito di accordo raggiunto in sede Amica

11 contestava l'au e il quantibus chiedendo il rigetto
della domanda allora in quanto infondata in

2 fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.

2010 Espletate l'istruttoria, la causa passava in decisione





all'udienza del 22-9-2010 sulle conclusioni delle parti
 come precisate nei rispettivi atti in trattativa e nel ver-
 bale d'udienza. Si indicava e nel foglio di precisazione
 delle conclusioni per l'attrice.


Motivi della decisione

Il magistrato si osserva che la presente causa è stata ar-
 rivata nei confronti del responsabile civile del ministro
 stradale de quo e della impresa di assicurazioni obbli-
 gata ex lege e quindi l'intervento volontario della
 U.G.F. Assicurazioni SpA risulta privo di fondamento
 giuridico non risultando alcun diritto all'oggetto o
 dipendente dal titolo dedotto in questo giudizio, né
 un proprio interesse in capo a quest'ultima.

Un eventuale accordo in sede Amia tra imprese di assi-
 curazioni per legitimare tale intervento è stato solo
 enunciato ma non provato; inoltre si ritiene non
 abbia rilevanza giuridica nei confronti dei terzi.

Per tanto va dichiarata l'esclusione della pre-
 sente causa di U.G.F. Assicurazioni SpA.

Passando all'esame del merito si rileva:
 dalla documentazione in atti - modello CAS non con-
 tenuto - il ministro stradale risulta essere verificato
 nel seguente modo: nelle circostanze di tempo e
 di luogo di cui in narrativa, il veicolo Scania tg.
~~AS 12345~~ di proprietà di ~~Carlo F. S.~~ exquendo non



movna di etromarcia artava - strisciando la parte
posteriore destra della autoveettura Volkswagen Pass
set 1970 ~~1970~~ per una in sosta di proprietà del
l'attrice.

Per quanto sopra esposto si rileva la responsabilità
esclusiva della società convenuta proprietaria dell'au-
tomobile Scania nella causazione del sinistro tra-
dale de quo, responsabilità confermata dalla di-
scussione nel CRI del conducente il veicolo della
convenuta.

Sui danni:

dell'esame della fattura in atti riportante le ripara-
zioni effettuate dalla Carrozzeria Crippa di Burago
di Alza e delle fotografie prodotte della vettura in-
cassata appare con quo e corretto l'importo di
€ 525,00 - al netto dell'IVA, come indicato.

Non è stata fornita la prova dell'adempimento esposto fu-
l'uso di veicolo sostitutivo durante il periodo delle
riparazioni e quindi questo giudice, considerato il
mancato utilizzo della vettura per tale periodo, ritiene
valutare in via equitativa il danno da ferma tenuto
che liquida in € 100,00.-

Pertanto parte convenuta va condannata al pagamen-
to a favore dell'attrice della somma complessiva di
€ 625,00.- oltre interessi legali dal fatto al saldo e

airoluzione monetaria secondo criteri ISTAT.

Le spese di giudizio (art. 91 CPC) vanno poste a carico di parte convenuta, siccome soccombente, e si liquidano a favore dell'attrice, nella complessivo minor somma, data la non completata giudizio della causa ed il valore della stessa, di € ~~1000,00~~ di cui € ~~1000,00~~ per spese € ~~1000,00~~ per diritti, € ~~1000,00~~ per onorari ed € ~~1000,00~~ per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Le spese di giudizio (art. 91 CPC) relative all'intervento volontario, vanno poste a carico di U.G.F. Ass. ai SpA, siccome soccombente, e si liquidano a favore dell'attrice nella complessivo minor somma, considerata la duplicazione delle voci già liquidate a carico delle convenute e l'assenza di autorizzazione della convenuta conclusoriale, di € 419,25, di cui € 25,50 per spese, € 300,00 per diritti, € 150,00 per onorari ed € 43,75 per rimborso forfetario spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, contrarius sensibus, con disporre:

- estromettere U.G.F. Assicurazioni SpA dalla causa;
- dichiarare responsabile del sinistro stradale de quo C.M.F. ~~Interno 2 S.p.A.~~;



GIUDICE DI PACE
Dr. Roberto Piniavestì
Roberto Piniavestì